



TRIBUNALE DI IVREA

Presidenza

All'Azienda Sanitaria TO 3 e TO 4

All'Assessore dei Servizi Sociali dei Comuni del circondario per
inoltro alle Strutture Sanitarie comunque denominate del Circondario

Al responsabile della Cancelleria della Volontaria Giurisdizione e al
Giudice Tutelare

All'ordine degli Avvocati di Ivrea

Oggetto: DL 1/2021 - consenso alla somministrazione della vaccinazione Covid 19 - pazienti incapaci, interdetti, inabilitati e sottoposti ad ASO in stato ricovero

Il DL 1/2021 *Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19* all'art. 5 recita :

1. Le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistite .. esprimono il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti Covid-19 ... a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volontà eventualmente già espressa dall'interessato ai sensi del citato articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero di quella che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.

2. In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno mancano o non sono in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA) ...o analoga struttura .. in cui la persona incapace è ricoverata ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1. In tali casi nel documento di cui al comma 3 si dà atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato d'incapacità naturale dell'interessato. In difetto ..del direttore sanitario.. del responsabile medico della struttura, le attività previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario dell'ASL territorialmente competente sulla struttura stessa o da un suo delegato.

3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2, sentiti, quando già noti, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.

4. Il consenso di cui al comma 3, reso in conformità alla volontà dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017¹ o, in difetto, in conformità a quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3, è immediatamente e definitivamente efficace. Il consenso non può essere espresso in difformità dalla volontà dell'interessato, espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, da quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3. Nondimeno, in caso di rifiuto di queste ultime, il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato, in altre parole il direttore sanitario dell'ASL o il suo delegato, può richiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.

5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4, per difetto di disposizioni di volontà dell'interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilità o indisponibilità dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, è comunicato immediatamente, anche attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa.

6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui al comma 5 il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma 5, ovvero ne denega la convalida.

7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui al comma 6, il decreto di cui al comma 6 è comunicato all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del comma 2, a mezzo di posta certificata presso la struttura dove la persona è ricoverata. Il decorso del termine di cui al presente comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente.

8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami è privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida.

9. Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.

10. In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, la persona parte di unione civile, o stabilmente convivente, e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, affinché disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale”.

¹ la Legge 22 dicembre 2017, n. 219 recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” che ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 3 recita:

3. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell'articolo 414 del codice civile è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignità.

4. Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.

5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria”;

Al fine di offrire indicazioni operative uniformi agli operatori, di intesa con i magistrati competenti, si indica quanto segue.

A mente della normativa in caso di incapacità naturale o in caso di incapacità legale qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno non siano in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistita in cui la persona incapace è ricoverata assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso al vaccino.

Tali soggetti assumono la funzione di *amministratore di sostegno ad acta*, ma non soggiacciono a tutta la relativa normativa : non devono pertanto prestare giuramento né devono rendicontare la loro attività gestoria, che si riduce alla prestazione del consenso alla vaccinazione.

Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2, provvede a sentire quando già noti, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado. **E' sufficiente sentire uno solo di tali soggetti nel seguente ordine di priorità :** coniuge, persona parte di unione civile o stabilmente convivente, parente più prossimo e poi a scalare sino al terzo grado.

Salvo dissenso espresso da tali soggetti e qualora accerti che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, l'amministratore ad acta esprimerà in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.

Tale consenso, se reso in conformità alla volontà dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, se reso in conformità a quello delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3, è immediatamente e definitivamente efficace e non è soggetto alla procedura di convalida.

La procedura di convalida è prevista dunque solo relativamente al consenso espresso in favore

- dell'incapace legale che non abbia formulato disposizioni anticipate di trattamento e in caso di irreperibilità perdurante per almeno 48 ore dei soggetti titolati ex 3 e 4 L. 219/2017,
- all'incapace naturale che non abbia formulato disposizioni anticipate di trattamento, in caso di irreperibilità o indisponibilità del coniuge, convivente ovvero dei parenti fino al terzo grado (ove sia da costoro espressa adesione il consenso dell' *amministratore di sostegno ad acta* non richiede convalida).

In tali casi il direttore sanitario, il responsabile medico della struttura o in assenza il direttore sanitario dell'ASL territorialmente competente o un suo delegato comunicheranno immediatamente al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura il consenso al trattamento vaccinale, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3 (ovvero : attestazione medica della incapacità, esito ricerche dei parenti/soggetti che ne hanno la rappresentanza, nonché indicazioni inerenti la necessità dell'intervento sanitario).

La AG entro le successive 48 convaliderà o meno il provvedimento comunicando l'esito alla struttura interessata; va ricordato tuttavia che, decorso il termine di 96 ore dalla trasmissione della

richiesta di convalida senza che sia stata effettuata tale comunicazione, il consenso espresso ai sensi del comma 5 dall'amministratore di *sostegno ad acta* si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino (*ne consegue che l'eventuale provvedimento della AG trasmesso successivamente non avrà efficacia*).

È il caso di precisare che, ove nel decreto di nomina, all'amministratore fosse già stato conferito il potere di effettuare scelte sanitarie, tenuto conto dell'impossibilità o incapacità dell'amministrato di autodeterminarsi in merito, di nessuna autorizzazione egli necessiterà al fine di prestare il consenso alla vaccinazione; analogamente deve intendersi ove il decreto di nomina fosse carente sul punto, poiché l'amministratore **non** dovrà richiedere al Giudice Tutelare un ampliamento dei suoi poteri ai sensi dell'art. 407 comma 4 c.c., promanando il potere di prestare il consenso informato direttamente dalla legge.

Quanto, infine, alle modalità di trasmissione

1-le richieste di **convalida** con la documentazione allegata andranno trasmesse, si raccomanda al fine di consentire una corretta gestione delle istanze, in orario di ufficio compreso tra le ore 08,00 e le 12,30 alla seguente pec volgiurisdizione.tribunale.ivrea@giustiziacert.it con oggetto così formulato : **"COVID VACCINO *Cognome e Nome dell'ospite*"**

dovrà essere inviata una pec per ogni degente/richesta di convalida consenso con documentazione allegata, **non sono ammessi gli inoltri multipli**

2- è ammesso anche il deposito tramite PCT, si raccomanda in orario di ufficio compreso tra le ore 08,00 e le 12,30 avvalendosi di professionista abilitato. In caso di trasmissione con *pct* va usato il registro *Volontaria Giurisdizione altri istituti di competenza del giudice tutelare* e l'oggetto **413999**;

3- solo previo appuntamento tramite la piattaforma FALLCO sul sito del Tribunale di Ivrea, potrà essere ammesso anche il deposito cartaceo di più pratiche, raggruppate per casa di cura o assimilate presso la cancelleria del Giudice Tutelare

In ogni caso i documenti a supporto della convalida dovranno essere elencati e trasmessi in allegato alla richiesta di convalida. La richiesta di convalida dovrà indicare l'indirizzo PEC a cui inviare il provvedimento della AG.

E' necessario che la richiesta riporti un numero di telefono cellulare e l'email da utilizzarsi per reperire eventuali informazioni ulteriori relative alla presente attestazione/certificazione/richesta (il numero di telefono deve essere certamente reperibile in urgenza dalle 8 alle 19).

La normativa non indica esenzioni al pagamento della marca di euro 27 per anticipazioni forfettarie di notifica che salvo interventi normativi o regolamentari, dovrà essere assolta con acquisto della marca, annullamento con timbro datario e deposito di copia scansionata.

Va da ultimo segnalato che diversi presupposti e procedure seguono invece i ricorsi di cui

- al comma 4 art. 5 D.L. 1/21 del direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato in caso di **dissenso dei parenti consultati**;
- al comma 10 art. 5 D.L. 1/21 del coniuge, la persona parte di unione civile, o stabilmente convivente, e i parenti fino al terzo grado in caso di **rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato rifiuto del vaccino da parte dell'amministratore.**

Tali ricorsi seguono la procedura ordinaria che prevede il contadittorio e non possono essere trasmessi via pec, inapplicabile la normativa emergenziale inerente la convalida. Il loro deposito dovrà essere effettuato sul registro *Volontaria Giurisdizione altri istituti di competenza del giudice tutelare* - oggetto 413999; essi dovranno assolvere l'onere del pagamento spese forfettarie anticipate, di euro 27,00

Ivrea 13.01.2021

Il Presidente del Tribunale

V. M. Bevilacqua

